



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 769 DEL 14/10/2021

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f. prof. Pierfranco Conte

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. E L'UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICOLARI DEI PROPRI ALLIEVI.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si intende approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Università Statale degli Studi di Milano per la realizzazione di tirocini curricolari dei propri allievi.

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- ✓ con deliberazione del Direttore Generale n. 63 del 31 gennaio 2020, è stata approvata la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto –I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Milano per l'attività di tirocinio di una studentessa iscritta al corso di laurea in “Biologia applicata alle Scienze Nutrizionali”;
- ✓ con nota registrata al protocollo generale con numero 11562 del 15 giugno 2021 l'Università Statale degli Studi di Milano ha presentato richiesta di stipulazione di una convenzione quadro per tirocini curriculari dei propri allievi;

RITENUTO che:

- ✓ sia opportuno provvedere alla stipulazione di una convenzione quadro per i tirocini curriculari di un numero limitato di allievi iscritti ai vari corsi di studio dell'Università degli Studi di Milano, in relazione alla capacità ricettiva delle singole strutture dello IOV, al fine di offrire loro l'opportunità, di svolgere, coerentemente con gli obiettivi formativi stabiliti nei relativi *curricula*, i periodi di formazione presso le diverse strutture di questo Istituto;

CONSIDERATO che:

- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto, istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005, è stato riconosciuto, con decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 2 aprile 2020, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., ai sensi del decreto legislativo 288/2003;
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S in forma combinata in relazione alla sua matrice istituzionale di integrazione con le Università, assume come propri valori di riferimento, tra gli altri, “la didattica e la formazione”, garantendo lo svolgimento delle funzioni didattiche previste dai percorsi formativi di laurea e specializzazione e supportando la formazione di quelle figure professionali, nel cui percorso formativo è prevista l'acquisizione di competenze connesse all'attività assistenziale e rendendosi disponibile ad offrire agli allievi dell'Università di Milano la possibilità di svolgere un periodo formativo previsto dal relativo corso di studi al fine di realizzare una qualificata esperienza formativa purché ciò avvenga per

un numero limitato di allievi in relazione alla capacità ricettiva delle singole strutture di destinazione dei tirocini;

- ✓ dal combinato disposto tra l'articolo 2 comma 1 lett. e) e l'articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 26 del 2005 si evince che l'Istituto possa esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni anche con istituzioni universitarie avendo tra le proprie finalità quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione curriculare oltre che post lauream;

VISTO che:

- ✓ ai fini della definizione del campo applicativo della convenzione che si sta stipulando per tirocinio curricolare deve intendersi il periodo formativo svolto da studenti dell'Università degli Studi di Milano in regola con l'iscrizione ad uno dei corsi di laurea, corso di laurea magistrale, corso di laurea magistrale a ciclo unico, master, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal corso di studi, attivati dall'Ateneo di Milano;
- ✓ restano pertanto fuori dal campo di applicazione della convenzione i tirocini professionalizzanti dei corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria, delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di specializzazione di indirizzo medico, sanitario, farmaceutico e veterinario oltre ai tirocini post lauream previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali;

PRECISATO che:

- ✓ l'Università degli Studi di Milano provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei tirocinanti per la responsabilità civile contro terzi presso idonea compagnia assicurativa operante sul mercato, oltre che alla copertura assicurativa per infortuni presso l'INAIL, rimanendo a carico dell'Istituto Oncologico Veneto la sola segnalazione al soggetto promotore di qualunque infortunio dovesse eventualmente occorrere;
- ✓ le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e specificamente il tirocinante è considerato alla stessa stregua del personale strutturato

proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele, formazione ed informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale;

- ✓ in particolare è onere dell'ente ospitante provvedere alla sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista; ivi compreso l'obbligo di effettuazione di tampone naso-faringeo prima dell'inizio del tirocinio in ambito ospedaliero e in base alla durata del tirocinio con l'applicazione della tempistica di effettuazione dei saggi diagnostici degli operatori sanitari a carico dell'ente ospitante, a norma di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 è in ogni caso fatto obbligo ai tirocinanti di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19;

DATO ATTO che:

- ✓ il testo di convenzione è stato specificamente modificato relativamente all'articolo 12 riguardante la disciplina del trattamento dei dati personali e della riservatezza prevedendo che entrambi gli enti contraenti siano, da un lato, contitolari del trattamento dei dati personali degli allievi tirocinanti al fine di svolgere le attività inerenti il tirocinio, e, dall'altro, stabilendo che siano per tutti gli altri trattamenti titolari autonomi per le attività inerenti competenze specifiche dei singoli enti, tutto ciò coerentemente ai mutamenti normativi intervenuti con il GDPR 679/2016 e il D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- ✓ la convenzione che si intende stipulare avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e verrà rinnovata esclusivamente su esplicita richiesta dell'ente promotore e previa valutazione da parte dell'ente ospitante alla scadenza del quinquennio, è comunque fatta salva la facoltà per l'ente promotore di risolvere la stessa in caso di violazione anche parziale della normativa di riferimento o dei vincoli stabiliti nella convenzione stessa o nei progetti formativi, e da parte dell'ente ospitante di esercitare il diritto di recesso da comunicare in forma scritta almeno tre mesi prima della data di scadenza;
- ✓ la proposta di stipulazione della convenzione in parola ha ottenuto il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;

Tutto ciò premesso si propone di approvare la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Milano per la realizzazione di tirocini curricolari a favore degli allievi dei relativi corsi di studio, di durata quinquennale con possibilità di rinnovo previa esplicita richiesta da parte dell'ente promotore.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali del Veneto n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 288/2003;

VISTA la legge regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;

VISTA la D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Università Statale degli Studi di Milano per la realizzazione di tirocini curricolari per un numero limitato di propri allievi a seconda della capacità ricettiva delle singole strutture che, in allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di rilevare che detta convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa alcuna a carico del bilancio dell'Istituto;

4. di dare mandato alla U.O.C. Affari Generali, ai Direttori responsabili delle strutture aziendali nelle quali le attività di formazione saranno effettuate e alla UOSD Professioni Sanitarie affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013;

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Elio Franzini nato a Milano il 19/05/1956

E

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S, C.F./P.IVA 04074560287, con sede legale a Padova in via Gattamelata n. 64 nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Benini nata ad Arco (TN) il 10/06/1959

(di seguito congiuntamente indicate anche come “le Parti”)

Premesso che:

1. l'Università degli Studi di Milano è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale;
2. la presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini, curriculari nell'ambito della durata della stessa (convenzione collettiva).

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione e tipologie di tirocini

Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti e di seguito denominati collettivamente “tirocinanti”, in un numero massimo concordato con le strutture di accoglienza afferenti all'Istituto Oncologico veneto di volta in volta individuate secondo la capacità recettiva delle singole strutture dello IOV per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore) secondo le seguenti definizioni.

Ai sensi della presente convenzione:

- sono tirocini curriculari i tirocini svolti da studenti dell'Università degli Studi di Milano in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi

frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi. I tirocini curriculari sono attivati ai sensi della normativa regionale e/o nazionale di riferimento.

Sono esclusi dalla presente convenzione:

- i tirocini professionalizzanti dei Corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria, delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di specializzazione di indirizzo medico, sanitario, farmaceutico e veterinario;
- i tirocini post lauream previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.

ARTICOLO 2

Durata del tirocinio

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari, incluse eventuali proroghe accordate tra le parti, la durata è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.

ARTICOLO 3

Progetto formativo individuale

Gli obiettivi formativi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente e si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale.

Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Le parti concordano che il soggetto ospitante non si farà carico della corresponsione dell'indennità di partecipazione la quale è facoltativa per i tirocini curriculari;

ARTICOLO 5

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

Il tirocinante è assicurato:

- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano;

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.

a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale;
- formazione specifica.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista; ivi compreso l'obbligo di effettuazione di tampone naso-faringeo prima dell'inizio del tirocinio in ambito ospedaliero e in base alla durata del tirocinio con l'applicazione della tempistica di effettuazione dei saggi diagnostici degli operatori sanitari a carico dell'ente ospitante, a norma di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 è in ogni caso fatto obbligo ai tirocinanti di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità quinquennale non tacitamente rinnovabile, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento su richiesta del soggetto promotore in caso di violazione, anche parziale, della normativa di riferimento e in caso di inosservanza di quanto sottoscritto nella convenzione medesima e nel progetto formativo individuale.

Il Soggetto ospitante ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con obbligo di preavviso alla controparte di almeno 3 mesi.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per le occorrenze specificate nella normativa di riferimento.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale.

ARTICOLO 10

Normativa applicabile

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In ogni caso le parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli progetti formativi attivati nell'intero arco di durata della presente convenzione.

Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l'Università degli Studi di Milano è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L'Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all'osservanza del proprio modello e del proprio codice di comportamento di cui lo stesso si è dotato con DDG n. 568 del 29/09/2018

Ciascuna parte si impegna ad osservare i principi contenuti nel Codice Etico o di comportamento di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.

In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello -ove esistente- e del Codice Etico o codice di comportamento adottati da controparte e con le disposizioni di legge in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11

Anticorruzione

Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle parti.

Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 12

Privacy

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei tirocinanti ai fini dell'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 2016/679.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio ivi compresi i dati identificativi degli Interessati (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza, recapito telefonico, matricola), le informazioni inerenti le attività pratiche svolte nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati dei tirocinanti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 7 della presente convenzione.

L'Ente si impegna a nominare i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad

oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Ente si impegna a fornire all'interessato, anche per conto dell'Università degli Studi di Milano, l'informativa condivisa di cui agli artt. 13 del Regolamento. L'informativa dovrà precisare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del trattamento tra le Parti.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità garante o dall'Autorità giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nella Informativa.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati che per UNIMI è il Prof. Avv. Pierluigi Perri dpo@unimi.it e che per IOV è la dr.ssa Cristina Canella.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Ciascuna Parte è tenuta a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità oggetto del presente Accordo in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento. Ciascuna Parte deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altra Parte, qualora ragionevolmente richiesto.

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie ai fini del tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Nell'ipotesi di una violazione dei Dati Personali ("Data Breach") che potrebbe ragionevolmente compromettere i diritti e le libertà dell'interessato, la Parte che ne ha avuto per prima conoscenza ne darà tempestivamente notizia all'altra, senza indugio e in ogni caso non oltre 12 ore successive alla scoperta del Data Breach e provvederà agli obblighi di notifica/comunicazione previsti dalla normativa.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i contitolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 2016/679.

Ai suddetti fini gli interessati potranno contattare le Parti ai seguenti indirizzi:

- IOV-IRCCS: rpd@iov.veneto.it

- Università degli Studi di Milano: dpo@unimi.it

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

ARTICOLO 13

Normativa applicabile, bollo e imposta di registro

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 7 comma 5 e 133 co. 1 lett. a) n. 2 del D.Lgs n. 104 del 2010.

ART. 14

Norma di rinvio e norme finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 241 del 1990.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine.

L'onere è in capo all'Università degli Studi di Milano la quale assolve all'imposta di bollo in modo virtuale (art. 15 del D.P.R n. 642/1972 e art. 6 DM 17 giugno 2014) sulla base dell'autorizzazione n. 3/4390-91 del 14/05/1991 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 della tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. L'eventuale applicazione dell'importo a carico dell'Ateneo avviene in misura fissa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Soggetto Promotore

Università degli Studi di Milano

Prof. Elio Franzini

Per il Soggetto Ospitante

Istituto Oncologico Veneto

Dott.ssa Patrizia Benini